

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA**

**SEDE DI CATANZARO**

**RICORSO**


**CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

**PER:** Giuseppe Paglialunga, nato a Ragusa il 3 marzo 1993 e residente in Modica (RG), via Risorgimento n. 237, C.F. PGL GPP 93C03 H163P, rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi congiunto al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Federico Fazzina, C.F. FZZ FRC 94E15 C351I, e Giancarlo Tantillo, C.F. TNT GCR 91R17 H163H, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC risultanti dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (*ReGIndE*): [federico.fazzina@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:federico.fazzina@pec.ordineavvocaticatania.it) e [giancarlo.tantillo@avvragusa.legalmail.it](mailto:giancarlo.tantillo@avvragusa.legalmail.it) (fax: 0932 451052);

- Ricorrente

**CONTRO:** Ministero dell'Istruzione e del Merito, C.F. 80185250588; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, C.F. 97036700793; Ministero dell'Economia e delle Finanze, C.F. 80415740580; Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, C.F. 80188230587; tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

- Amministrazioni resistenti

**E NEI CONFRONTI DI:** Marica Magnano San Lio,   


- Controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DEI SEGUENTI ATTI:**

- 1) scheda di valutazione recante l'assegnazione del punteggio per titoli al ricorrente, nella parte in cui non risulta attribuito il punteggio di 12,50 per il diploma di laurea (doc. 1);
- 2) nota dell'USR Calabria del 5 dicembre 2024, trasmessa a mezzo e-mail al ricorrente, recante replica alla richiesta di chiarimenti, ove intesa come atto avente natura sostanzialmente provvedimentale (doc. 2);
- 3) decreto prot. n. 37701 del 9 dicembre 2024 della Direzione Generale dell'USR Calabria, recante l'approvazione della graduatoria dei vincitori per la classe di concorso A019, nella parte in cui non include il ricorrente (doc. 3);
- 4) decreto prot. n. 38889 del 19 dicembre 2024 della Direzione Generale dell'USR Calabria,

recante rettifica della suddetta graduatoria, nella parte in cui implicitamente conferma il punteggio per titoli del ricorrente e la sua conseguente esclusione dalla graduatoria di merito (doc. 4);

- 5) qualsiasi atto istruttorio con il quale la Commissione di concorso o il Ministero ha attribuito al ricorrente il punteggio per titoli di cui alla tabella dell'Allegato B del D.M. n. 326/2021, omettendo di valutare il diploma di laurea;
- 6) ove e per quanto occorra, il D.M. n. 326/2021 e il relativo Allegato B, ove inteso in senso preclusivo all'attribuzione del punteggio per il diploma di laurea al ricorrente (doc. 5);
- 7) ove e per quanto occorra, qualsiasi altra disposizione concorsuale cui dovesse attribuirsi un significato inespresso tale da risultare poi preclusivo all'attribuzione del punteggio per il diploma di laurea al ricorrente;
- 8) ove e per quanto occorra, le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso mediante la piattaforma telematica, nella parte in cui non hanno previsto la scelta del titolo di accesso da assoggettare a valutazione nel caso di accesso al concorso mediante due titoli di per sé valutabili ai sensi della tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326/2021;
- 9) tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e comunque pregiudizievoli per il ricorrente, ivi compresi quelli finalizzati all'avvio ed espletamento delle procedure di reclutamento e immissione in ruolo, anche mediante scorrimento della graduatoria definitiva di merito;

#### **PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA**

dell'interesse del ricorrente all'assegnazione di 12,50 punti per il diploma di laurea, ai sensi del punto A.1.1. della Tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326/2021;

#### **E PER LA CONDANNA**

in forma specifica *ex art. 30, co. 2, c.p.a.*, delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, ad assegnare al ricorrente 12,50 punti per il diploma di laurea e dunque a riconoscere un complessivo punteggio per titoli di 42,50 anziché 30,00 e, per l'effetto, un punteggio finale di 237,50 anziché 222,00, rettificando di conseguenza la graduatoria di merito includendo il ricorrente tra i vincitori.

\* \* \*

#### **PREMESSO**

IN FATTO

#### **A - La procedura selettiva e i titoli di accesso**

Il ricorrente ha partecipato al bando di concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023, recante *“concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*, finanziato con fondi a valere sul “PNRR” (doc. 6).

Con riferimento ai requisiti di ammissione, il bando così dispone al primo comma dell'art. 4:

*“Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto [...] i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, **congiuntamente**, dei seguenti titoli:*

- i. **laurea magistrale** o magistrale a ciclo unico [...]*
- ii. **abilitazione all'insegnamento** per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente”.*

Al comma 3 dello stesso art. 4, è poi previsto che:

*“Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, **la partecipazione al concorso [...]** è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti **abbiano svolto**, entro il termine per la presentazione della domanda, **un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici**, [...] **ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento**”.*

In sostanza, viene quindi estesa la partecipazione al concorso anche a soggetti privi di abilitazione all'insegnamento, e in possesso del solo diploma di laurea, purché integrato dei 24 CFU o dal triennio di servizio pregresso.

#### **B - La compilazione della domanda telematica di partecipazione, le prove scritte e orali**

In sede di compilazione della domanda di partecipazione, la piattaforma telematica ha richiesto anzitutto di indicare il titolo di accesso al concorso.

Il ricorrente, in possesso dell'abilitazione specifica all'insegnamento così come richiesto dal bando al menzionato art. 4 co. 1, ha selezionato l'opzione **“Titolo di studio e Abilitazione specifica”**, all'uopo indicando il diploma di laurea **“LM-78-Magistrale Scienze Filosofiche”** **congiuntamente** al titolo abilitativo all'insegnamento, conseguito mediante il superamento del **“Concorso Ordinario Docenti Scuola Secondaria D.D. 499/2020”**.

Si osservi, a riguardo, il seguente estratto della domanda di partecipazione del ricorrente, acquisita al prot. AOOPOLIS n. 1355645 del 8 gennaio 2024 (doc. 7):

## TITOLI DI ACCESSO

A019: FILOSOFIA E STORIA				
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e Abilitazione specifica ←			
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale			
Titolo di studio	LM-78 - MAGISTRALE SCIENZE FILOSOFICHE			
Votazione	110,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi 100
Data conseguimento	03/12/2018			
Luogo del conseguimento del titolo	Padova - Università degli studi			
Titoli congiunti				
Classe di concorso di abilitazione	A019: FILOSOFIA E STORIA			
Procedura di abilitazione	Concorso ordinario 2020 e successive modificazioni			
Votazione	186,50	Base votazione	250	Votazione in centesimi 75
Data conseguimento	13/04/2023			
Luogo del conseguimento del titolo	USR Lombardia			

Da quanto sopra si evince che la piattaforma telematica, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, ha richiesto al ricorrente non soltanto di indicare il diploma di laurea, ma anche di specificarne la votazione, poi convertendola automaticamente in centesimi. Lo stesso è avvenuto con riferimento all'abilitazione all'insegnamento.

La conversione in centesimi del voto di conseguimento dei titoli è strumentale al **calcolo del relativo punteggio**, secondo la formula prevista dalla seguente tabella di valutazione:

<b>A.1</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni</b>	
A.1.1	<p>Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (<b>sulla base del punteggio conseguito</b>)</p> <p>I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti <b>punti 3,75</b></p>	<p><b>Punti</b></p> <p>Se <math>p \leq 75</math>: <b>0 punti</b></p> <p>se <math>p &gt; 75</math>: <math>\frac{p-75}{2}</math></p> <p><b>punti</b></p> <p>arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove <math>p</math> è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi</p>

Fatte tali precisazioni, si indicano di seguito gli ulteriori titoli accademici, scientifici e professionali inseriti dal ricorrente nella domanda di partecipazione:

- a) Dottorato di ricerca in scienze umanistiche, conseguito presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma;
- b) Titolo di specializzazione sul sostegno ad alunni con disabilità, conseguito presso Università degli Studi Kore di Enna;
- c) Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto, con riferimento al "Concorso Ordinario Docenti Scuola Secondaria D.D. 499/2020" e alla relativa graduatoria del 13 aprile 2023 pubblicata dall'USR Friuli / Lombardia.

All'esito dello svolgimento delle prove concorsuali, il ricorrente ha ottenuto rispettivamente un punteggio di:

- 98/100 alla prova scritta;
- 94/100 alla prova orale.

### **C - La fase di valutazione dei titoli**

Concluse le prove, nella fase di valutazione dei titoli è stato attribuito un punteggio complessivo di 30/50 (doc. 1), così ripartito:

#### **per "Titoli di accesso"**

- 0 (zero) punti alla voce A.1.1, "*Abilitazione Specifica - Concorso ordinario 2020 e successive modificazio-*

nr”;

**per “Altri titoli valutabili”**

- 12,50 punti alla voce B.4.1, “*Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto*”;
- 12,50 punti alla voce B.4.2.1, “*Dottorato di ricerca*”;
- 5,00 punti alla voce B.4.9, “*Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità*”.

Come si può notare sin d’ora, alla voce A.1.1, relativa ai titoli di accesso, **non risulta essere stato valutato il diploma di laurea**, bensì esclusivamente l’abilitazione all’insegnamento.

Si osservi la seguente schermata, estratta dalla pagina 2 della scheda di valutazione (doc. 1):

**TITOLI DI ACCESSO**

TITOLI DI ACCESSO								
Titolo		Abilitazione Specifica - Concorso ordinario 2020 e successive modificazioni <span style="color: red;">←</span>						
Dati di valutazione:		• Votazione: 75						
Punt. Sistema	Valutazione commissione				Valutazione USR			
	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.
0	SI	A.1.1		0		A.1.1		0
<b>Note:</b>					<b>Note:</b>			

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI DI ACCESSO	
Totale Punteggio Sistema	0
Totale Punteggio Commissione	0
Totale Punteggio USR	0

Appresa l’omessa valutazione del diploma di laurea, il ricorrente ha senza indugio richiesto chiarimenti all’USR Calabria, quale responsabile della procedura.

L’USR ha replicato che:

*“da controlli effettuati, il Suo punteggio titoli risulta correttamente inserito all’interno della scheda di valutazione. Nello specifico, in merito alla Sua mail con le osservazioni inerenti la valutazione titoli si sottolinea che, una parte della suddetta valutazione è effettuata automaticamente dal sistema informatizzato del Ministero e lo scrivente ufficio non può in alcun modo intervenire su detta procedura. Nel Suo caso, l’aver indicato come titolo di accesso la laurea LM-78 - MAGISTRALE SCIENZE FILOSOFICHE e come titolo congiunto il Concorso ordina-*



*rio 2020 e successive modificazioni comporta, da parte del sistema, la valutazione del solo titolo congiunto, con il punteggio che Le è stato correttamente assegnato.*

*La stessa abilitazione è stata correttamente valutata, come ulteriore titolo, al successivo punto B.4.1. Non è stata riportata nella sezione dei titoli di accesso in quanto il sistema non può valutare lo stesso titolo per due volte. Si ribadisce che sia la Commissione che l'USR Calabria, non hanno alcuna possibilità di modificare detta impostazione”.*

In buona sostanza, L'USR si è limitata a dichiarare che la valutazione dei titoli è effettuata automaticamente dal sistema informatizzato predisposto dal Ministero, il quale – per ragioni non meglio precisate – procederebbe alla valutazione del solo titolo congiunto, ossia l'abilitazione.

L'USR ha tenuto comunque a precisare ben due volte che “non può in alcun modo intervenire su detta procedura” e che non ha “alcuna possibilità di modificare detta impostazione”, sostanzialmente riconoscendo - in maniera non particolarmente velata - le ragioni del ricorrente.

#### **D - La graduatoria di merito, l'interesse a ricorrere**

Con decreto della Direzione Generale dell'USR Calabria prot. n. 37701 del 9 dicembre 2024 è intervenuta l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso, ove non figura l'odierno ricorrente (doc. 3). La graduatoria è stata poi rettificata con decreto prot. n. 38889 del 19 dicembre 2024, confermando l'esclusione del ricorrente dall'elenco dei vincitori (doc. 4).

Tuttavia, se fosse stato correttamente attribuito il punteggio per il diploma di laurea dichiarato in domanda, il ricorrente avrebbe ottenuto 12,50 punti in più, totalizzando complessivi 237,50 punti, per l'effetto collocandosi in posizione utile nella graduatoria di merito, indi l'evidente interesse a promuovere l'odierno ricorso.

Tanto premesso in fatto, gli atti impugnati come in epigrafe indicati sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti motivi

### **IN DIRITTO**

#### **I**

**E - Violazione o falsa applicazione del punto A.1.1 dell'allegato B del D.M. n. 326/2021; Violazione art. 4, co. 1, del bando di concorso; Illogicità e contraddittorietà; Difetto di istruttoria; Travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti; Violazione del principio del legittimo affidamento; Difetto assoluto di motivazione.**

Come emerge chiaramente già solo in forza di quanto esposto in fatto, il punteggio per titoli attribuito al ricorrente è illegittimo a causa dell'omessa valutazione del diploma di laurea.

La mancata attribuzione del punteggio per il titolo di studio si pone infatti in violazione dell'allegato B del D.M. n. 326/2021, recante la tabella di valutazione dei titoli per la procedura concorsuale per cui è causa.

Segnatamente, il punto A.1.1 della tabella prevede l'attribuzione di un punteggio per il titolo di accesso al concorso, nonché la formula per il relativo calcolo.

Applicando la formula ivi indicata al titolo di accesso dichiarato dal ricorrente ("Titolo di Studio e Abilitazione specifica") si ottiene:

1) per il titolo di studio, un punteggio di 12,50 punti (voto di laurea: 110/110; riportato in centesimi: 100/100;  $100 - 75/2 = 12,50$  punti);

2) per l'abilitazione specifica, la stessa non dà luogo all'attribuzione di punti (giacché il voto ottenuto, riportato in centesimi, è inferiore alla soglia minima di 75,00);

**per un totale di 12,50 punti.**

Invece, al ricorrente risultano attribuiti zero punti per il titolo di accesso, in quanto al punto A.1.1 è stata valutata soltanto l'abilitazione, e non anche il diploma di laurea.

Sul punto, l'USR Calabria (responsabile della procedura), interpellata per chiarimenti, ha dichiarato che la valutazione dei titoli è effettuata in modo automatico dal sistema predisposto dal Ministero, il quale procederebbe alla valutazione del "solo titolo congiunto", ivi riferendosi all'abilitazione (doc. 2).

Ebbene, ammettendo che tale sia l'effettiva ragione dell'omessa attribuzione del punteggio per la laurea e non un semplice errore materiale, allora il sistema informatico predisposto dal Ministero risulta totalmente disallineato dalla disciplina concorsuale.

E infatti, come già osservato sopra, è di tutta evidenza che si dovesse procedere alla valutazione ai sensi della tabella di cui all'allegato B tanto del diploma di laurea quanto dell'abilitazione all'insegnamento dichiarati dal ricorrente quali titoli di accesso.

Viceversa, il presunto criterio di valutazione menzionato dall'USR - la valutazione del "solo titolo congiunto" - non trova riscontro in alcuna delle disposizioni che regolano la procedura, al punto da non potersi neppure comprendere da dove sia stato ricavato.

Tale criterio, oltre a essere del tutto privo di base giuridica, si scontra poi con le plurime indicazioni di segno opposto desumibili dal bando, dalla tabella di valutazione dei titoli e dalla piattaforma per la compilazione delle domande di partecipazione al concorso predisposta dal Ministero.

È emblematica, innanzitutto, la formulazione letterale con cui viene descritto, nella **piattaforma**



**di compilazione della domanda**, il titolo di accesso selezionato dal ricorrente: “Titolo di studio e Abilitazione specifica”.

Tale formulazione, si badi, non è frutto di un inserimento manuale effettuato dal ricorrente, bensì risultava così prestabilita dal sistema.

Il ch  , a ben vedere, non    un caso, dal momento che il **bando**, nel fissare i requisiti di ammissione, cos   si esprime:

*“Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto [...] i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, **congiuntamente**, dei seguenti titoli:*

- i. **laurea** magistrale o magistrale a ciclo unico [...]*
- ii. **abilitazione** all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente” (cfr. art. 4, primo comma).*

La **Tabella di valutazione dei titoli**, poi, prevede al punto A.1.1 l’attribuzione di un punteggio per i seguenti titoli di accesso:

*“**Diploma di laurea** di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale... [...]; **abilitazione specifica** o titolo di abilitazione specifico conseguito all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 [...]”.*

Vi    dunque perfetta sintonia tra:

- i) il bando di concorso che, ai fini dell’ammissione alla procedura, esige il possesso **congiunto** della laurea e dell’abilitazione;
- ii) la piattaforma di compilazione della domanda che contempla la scelta del titolo di accesso cos   composto: “Titolo di studio e Abilitazione specifica”;
- iii) la piattaforma di compilazione della domanda che richiede l’inserimento obbligatorio della votazione del diploma di laurea e la sua conversione in centesimi, **palesamente strumentale al calcolo del punteggio per il titolo secondo la formula prevista dalla tabella di valutazione**;
- iv) la tabella di valutazione di cui all’allegato B del D.M., che nella parte relativa ai titoli di accesso prevede al punto A.1.1 l’attribuzione di un punteggio **tanto per il diploma di laurea quanto per l’abilitazione**.

L’insieme dei suddetti elementi restituiscono un quadro in cui risulta incontrovertibile che il titolo di accesso dichiarato dal ricorrente (“Titolo di Studio e Abilitazione specifica”) dovesse essere valutato in ogni sua parte, essendo pacificamente sussumibile in entrambe le voci previste al punto A.1.1 e per le quali    prevista l’attribuzione di un punteggio.

Pertanto, il punteggio per titoli di accesso attribuito al ricorrente risulta illegittimo nella parte in

cui omette di considerare il diploma di laurea e dev'essere conseguentemente riformato. Per l'effetto, le Amministrazioni resistenti vanno condannate a procedere a una nuova valutazione dei titoli, assegnando al ricorrente il punteggio di 12,50 punti per il diploma di laurea ai sensi del punto A.1.1 della tabella.

## II

**F - In subordine: Violazione art. 3 Costituzione; Violazione del principio di uguaglianza; Disparità di trattamento; Ingiustizia manifesta; Violazione del principio di buon andamento della P.A.; Difetto di istruttoria.**

Per quanto sopra illustrato, il minor punteggio per titoli illegittimamente attribuito al ricorrente è frutto di un errore materiale o comunque di un'errata applicazione della tabella di valutazione dei titoli, nella parte in cui comporta l'attribuzione del punteggio per il diploma di laurea dichiarato dal ricorrente.

Nondimeno, nell'improbabile ipotesi in cui dovesse invece ritenersi che la valutazione dei titoli sia avvenuta in conformità alla tabella di valutazione, riconoscendo cioè a quest'ultima una portata tale da precludere l'attribuzione del punteggio per il diploma di laurea in capo al ricorrente, riservandola ai soli candidati che abbiano dichiarato quale titolo di accesso la laurea congiuntamente ai 24 cfu, allora la tabella in questione (o qualsiasi altra disposizione concorsuale che ciò implichi, ancorché in maniera inespressa) va ritenuta manifestamente illegittima, viziando in via derivata la valutazione dei titoli che a un tale criterio si sia conformata.

E infatti, in tale ipotesi, ci si troverebbe al cospetto di un sistema di valutazione irrazionale, in contrasto con il principio di uguaglianza e in disaccordo con lo stesso interesse pubblico alla selezione dei soggetti maggiormente qualificati ai fini del reclutamento nei ruoli della P.A.

A riguardo, in via preliminare, si osservi che non sussiste alcuna ragione che possa giustificare la valutazione di un titolo in maniera discriminatoria, ossia compiuta soltanto in favore di una limitata platea di candidati. Specialmente laddove, come nel caso di specie, si tratti di un titolo di accesso al concorso (e, anzi, del primo e fondamentale titolo da possedere ai fini dell'ammissione).

Un concorso pubblico dev'essere infatti concepito in maniera tale da consentire a ogni candidato di spendere tutti i titoli per i quali sia prevista una positiva valutazione e, conseguentemente, riconoscendo il relativo punteggio in capo a quanti lo abbiano correttamente inserito nella domanda di partecipazione, pena la violazione della *par condicio* tra i candidati.

Stando a tale lettura della tabella, invece, soltanto i candidati che accedono al concorso con il titolo di studio integrato dai 24 cfu ottengono il punteggio per la laurea, e non anche coloro che ac-

cedono con il titolo di studio e l'abilitazione specifica.

Si badi: il fatto che ai primi – coloro che accedono con il titolo di studio integrato dai 24 cfu – venga valutato il titolo di studio, di per sé, non solleva problematiche, in quanto conforme alle previsioni della tabella di valutazione. Infatti, tali candidati partecipano al concorso con un titolo di accesso che, per quanto espressamente previsto al punto A.1.1 della tabella, è suscettibile di essere valutato nella sola parte riguardante la laurea (non essendo prevista una votazione per il conseguimento dei 24 cfu che integrano la laurea).

La disparità di trattamento emerge nel momento in cui coloro che invece accedono al concorso con la laurea congiuntamente all'abilitazione (come il ricorrente), ossia in forza di due titoli per i quali è prevista l'attribuzione di un punteggio ai sensi della stessa tabella, ottengono – senza alcuna ragione – un punteggio soltanto per uno dei due titoli dichiarati. Il tutto, si badi, in un quadro in cui i titoli in questione sono richiesti dal D.M. congiuntamente e non alternativamente tra loro.

L'illogicità e la disparità di trattamento che discende da un simile ordine di cose è di palmare evidenza.

E dunque, ove intesa nei termini sopra descritti, la tabella – o qualsiasi altra disposizione concorsuale che ciò abbia previsto ancorché in maniera inespressa – risulterebbe palesemente illegittima, e andrebbe pertanto disapplicata nella parte in cui risulti in qualsiasi modo ostativa alla valutazione del diploma di laurea in capo al ricorrente.

Anche in tale evenienza, dunque, le Amministrazioni resistenti non potranno che essere condannate, ciascuna per quanto di competenza, a effettuare una nuova valutazione dei titoli del ricorrente, applicando il punto A.1.1 della tabella nell'unica maniera in cui esso risulta legittimo, ossia come non preclusivo della valutazione del diploma di laurea per il ricorrente.

**F - (Segue) in subordine: Violazione art. 3 Costituzione; Violazione del principio di uguaglianza; Disparità di trattamento; Ingiustizia manifesta; Violazione del principio di buon andamento della P.A.; Difetto di istruttoria.**

In ogni caso, qualora dovesse ritenersi, per qualsiasi ragione, corretto che al ricorrente sia stato valutato uno solo dei due titoli di accesso dichiarati, non può non rilevarsi la natura comunque discriminatoria della valutazione così effettuata, sotto altro profilo.

Il sistema di compilazione della domanda, infatti, così com'è stato predisposto, non consente a chi accede al concorso con la laurea congiuntamente all'abilitazione (“Titolo di Studio e Abilitazione specifica”), ossia in forza di due titoli valutabili ai sensi del punto A.1.1 della tabella, di sele-

zionare quello da considerare ai fini della valutazione, privando dunque il singolo concorrente della possibilità di scegliere quello a sé più favorevole ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Tale circostanza, mentre non penalizza i candidati che accedono al concorso con la laurea integrata dai 24 cfu (i quali hanno un solo titolo valutabile, e dunque non avrebbero altra scelta), può risultare invece assai pregiudizievole per coloro che dichiarino **due** titoli di accesso suscettibili di valutazione.

Tali candidati, infatti – nel momento in cui dovesse appurarsi che oggetto di valutazione sia uno soltanto dei titoli di accesso dichiarati – avrebbero tutto l'interesse a scegliere quello a sé più favorevole ai fini dell'attribuzione del punteggio, anziché vedersi imposti una scelta unilaterale del sistema, per di più senza potersi neppure comprendere in forza di cosa sia stata data prevalenza all'abilitazione anziché al diploma di laurea, laddove il titolo di accesso dichiarato ("Titolo di studio e Abilitazione specifica") è pacificamente sussumibile in entrambe le ipotesi prese in considerazione dal punto A.1.1 della tabella di valutazione dei titoli.

### III

**G - In ulteriore subordine: Violazione art. 1 comma 2-bis l. 241/1990; Violazione del dovere di chiarezza; Violazione del legittimo affidamento.**

In via ulteriormente subordinata, nella non temuta ipotesi in cui codesto TAR non dovesse accogliere alcuno dei superiori motivi di ricorso, non può disconoscersi, in ogni caso, l'illegittimità della valutazione dei titoli per l'evidente violazione del dovere di chiarezza ad opera della tabella di cui all'allegato B del D.M. (o di qualsivoglia disposizione cui voglia attribuirsi tale significato, ancorché inespresso).

Infatti, anche ipotizzando che nel D.M. o altrove nel bando possa scorgersi una previsione il cui effetto sia quello di precludere la valutazione della laurea al ricorrente, esso promanerebbe da una norma evidentemente non intelligibile. Il ché appare ancora più grave tenuto conto che si discute di una regola di valutazione idonea a incidere significativamente sul punteggio finale dei concorrenti, e che dunque dev'essere fissata nella maniera più chiara possibile tra le regole concorsuali, sì da garantire ai candidati la corretta ponderazione delle alternative nella fase di scelta dei titoli di accesso.

Ebbene, nel caso in esame non vi era un singolo elemento da cui si potesse desumere che i due titoli da possedere congiuntamente ai fini dell'accesso al concorso potessero poi essere considerati in maniera alternativa tra loro in sede di valutazione.

Di contro, giova rimarcare la molteplicità di fattori ricavabili dalla piattaforma al momento della

compilazione della domanda atti a suggerire che ambedue i titoli sarebbero poi stati valutati.

Ci si riferisce, prima di tutto, al fatto che il sistema abbia previsto come titolo di accesso al concorso il seguente: “Titolo di Studio e Abilitazione specifica”.

Se a esser valutata dovesse essere la sola abilitazione, non si comprende infatti perché il sistema non si sia limitato a richiedere soltanto la votazione di quest’ultima.

Se il sistema si fosse effettivamente limitato a richiedere il voto dell’abilitazione, senza poi chiedere di specificare anche il voto di laurea, il ricorrente avrebbe anche potuto avvedersi che la laurea non sarebbe stata valutata, e che dunque il titolo di accesso selezionato non gli sarebbe risultato conveniente, precludendogli l’attribuzione del punteggio per il voto di laurea.

A riguardo, infatti, è appena il caso di precisare che l’odierno ricorrente, essendo dotato non solo dell’abilitazione all’insegnamento ma anche dei 24 CFU (doc. 8), avrebbe certamente optato per tale diverso titolo di accesso, se solo fosse stato reso edotto che, così facendo, avrebbe ottenuto il punteggio per la laurea (ossia, nel caso del ricorrente, il punteggio massimo previsto, pari a 12,50 punti, in virtù della laurea conseguita con il massimo dei voti).

Per quanto osservato, anche a voler ammettere che la disciplina concorsuale contemplasse un simile – inespresso – criterio di valutazione dei titoli, il ricorrente non potrebbe di certo farne le spese, essendo stato formulato in maniera a dir poco oscura negli atti a monte e non risultando quindi conoscibile al momento della compilazione della domanda di partecipazione.

Piuttosto, non può che darsi prevalenza all’affidamento ingenerato nel ricorrente in forza dei molteplici elementi di segno opposto illustrati nel presente ricorso.

Sul tema viene in rilievo il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa per cui “sussiste in capo all’amministrazione che indice una procedura di selezione l’obbligo di chiarezza (espressione del più generale principio di buona fede, ex art. 1, comma 2-bis, della L. n. 241 del 1990), la cui violazione comporta - in applicazione del principio di autoresponsabilità – che le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole equivoche nella normativa che disciplina la selezione non possono ricadere sul concorrente che, in modo incolpevole, abbia fatto affidamento su di esse [...]” (cfr., *inter alia*, Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2022, n. 829). Un concorso pubblico, infatti, deve avere come obiettivo la selezione dei migliori e non può ridursi a una corsa a ostacoli volta a evitare di incappare in errori strategici sulla base di previsioni per nulla trasparenti.

Per tutto quanto esposto, in accoglimento del presente motivo di ricorso, previo accertamento e declaratoria dell’equivocità delle previsioni di cui alla tabella allegata al D.M. – o di qualsiasi disposizione cui voglia ricondursi un simile inespresso significato – va disposto l’annullamento della

valutazione dei titoli del ricorrente e, per l'effetto, la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a procedere a una nuova valutazione sulla base dell'interpretazione della Tabella cui il ricorrente ha fatto incolpevole affidamento.

\* \* \*

#### **ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

La fondatezza del ricorso è di tutta evidenza per quanto esposto in fatto e in diritto.

Tuttavia, il tempo necessario a pervenire a una decisione di merito rischia di frustrare irrimediabilmente l'interesse dedotto in giudizio, ossia l'inserimento nella graduatoria regionale dei vincitori per la classe di concorso richiesta.

A riguardo, stando agli ultimi avvisi pubblicati dall'USR Sicilia in relazione alla procedura informatizzata di immissioni in ruolo del personale docente per l'A.S. 2024/2025, risultano immessi in ruolo già tre vincitori della graduatoria qui impugnata, a fronte dei cinque posti messi a bando (doc. 10), tra cui il secondo graduato (posizione alla quale avrebbe dovuto essere collocato l'odierno ricorrente).

Pertanto, ove non si procedesse in via cautelare all'inserimento con riserva nella graduatoria di merito, il ricorrente rischierebbe di essere scavalcato nuovamente da altri concorrenti in occasione dei futuri scorrimenti.

Si badi, peraltro, che la graduatoria del concorso per cui è causa ha validità soltanto annuale e che è espressamente prevista la perdita della sua efficacia al momento della pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo (cfr. art. 9, co. 4, del bando), il quale - si evidenzia - è già in stato avanzato, risultando chiusi i termini di presentazione della domanda di partecipazione.

Onde consentire la realizzazione dell'interesse dedotto in giudizio, urge pertanto ottenere in via cautelare l'inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria di merito, previa attribuzione del punteggio per il diploma di laurea, sì da permetterne, nelle more della definizione del giudizio, l'immissione in ruolo in occasione dei prossimi scorrimenti della graduatoria (anche subordinandola alla condizione risolutiva del mancato accoglimento, da parte di codesto TAR, del ricorso nel merito).

Alternativamente, occorre disporre, quanto meno, la sospensione degli effetti dei provvedimenti in epigrafe richiamati, e quindi della graduatoria di merito come da ultimo rettificata, in modo da assicurare che, in attesa della decisione, il posto cui avrebbe diritto il ricorrente non venga definitivamente assegnato ad altri.

\* \* \*

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

La notificazione del presente ricorso nei modi ordinari risulta non agevole se non impossibile, se non altro perché non è dato individuare con precisione i soggetti controinteressati. L'Amministrazione, infatti, ha pubblicato la graduatoria dei soli vincitori, e non anche l'elenco completo degli idonei non vincitori. Per tale ragione, non è dato conoscere l'attuale posizione del ricorrente tra gli idonei non vincitori, né, pertanto, quanti e quali soggetti siano eventualmente collocati come idonei non vincitori in una posizione intermedia tra la posizione attualmente rivestita dal ricorrente e quella che egli otterrà per effetto dell'accoglimento delle domande di cui al presente ricorso.

Per quanto concerne, invece, i controinteressati vincitori del concorso, la graduatoria non ne indica i dati anagrafici mediante cui sia possibile risalire ai rispettivi indirizzi di residenza. A riguardo, benché sia stata inoltrata all'Amministrazione un'istanza di accesso volta a ottenere anche tali dati (doc. 10), non è stato fornito alcun riscontro alla data di notifica dell'odierno ricorso. Anche per tale ragione, dunque, si chiede all'Ill.mo Presidente di codesto TAR di autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione di un estratto del presente ricorso nel sito internet dell'Amministrazione intimata.

\* \* \*

Tanto premesso, il dott. Giuseppe Paglialunga, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

**RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sede di Catanzaro, affinché, per i motivi come sopra esposti, *contrariis reiectis*, previa ogni più utile declaratoria,

**VOGLIA**

- in via cautelare, disporre l'inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria di merito, previa attribuzione del punteggio per il diploma di laurea, o, in mancanza, la sospensione degli effetti della graduatoria di merito come da ultimo rettificata, nonché degli altri atti impugnati;
- nel merito, accogliere ricorso, e, per l'effetto, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati come in epigrafe indicati, nonché la condanna in forma specifica *ex art. 30, co. 2, c.p.a.*, delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, ad assegnare al ricorrente 12,50 punti per il diploma di laurea e dunque a riconoscere un complessivo punteggio per titoli di 42,50 anziché 30,00, nonché un punteggio finale di 237,50 anziché 222,00, rettificando di conseguenza la graduatoria di merito e includendo il ricorrente tra i vincitori.

Con vittoria di spese e compensi, nonché rifusione del contributo unificato versato.



**IN VIA ISTRUTTORIA**

Si depositano, unitamente al presente ricorso, i seguenti documenti:

- Doc. 1 - Scheda di valutazione dei titoli del ricorrente;
- Doc. 2 - USR Calabria, nota del 5 dicembre 2024, riscontro a richiesta di chiarimenti;
- Doc. 3 - USR Calabria, decreto prot. n. 37701 del 9 dicembre 2024, approvazione graduatoria;
- Doc. 4 - USR Calabria, decreto prot. n. 38889 del 19 dicembre 2024, rettifica graduatoria;
- Doc. 5 - D.M. n. 326/2021 e Allegato B;
- Doc. 6 - D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023, bando di concorso;
- Doc. 7 - Domanda di partecipazione prot. AOOPOLIS n. 1355645 del 8 gennaio 2024;
- Doc. 8 - Autodichiarazione conseguimento 24 CFU;
- Doc. 9 - USR Sicilia, procedure informatizzate di immissione in ruolo;
- Doc. 10 - Giuseppe Paglialunga, istanza di accesso.

\* \* \*

*Si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego e pertanto comporta il pagamento del contributo unificato nella misura di 325,00 €.*

Catania-Catanzaro, li 14 gennaio 2025

Avv. Federico Fazzina

Avv. Giancarlo Tantillo